

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE

Annuario di Diritto del lavoro

N. 51

LAVORO, DIRITTI FONDAMENTALI E VINCOLI ECONOMICO-FINANZIARI NELL'ORDINAMENTO MULTILIVELLO

*ATTI DELLE GIORNATE DI STUDIO
DI DIRITTO DEL LAVORO
FOGGIA, 28-30 MAGGIO 2015*



GIUFFRÈ EDITORE

ISBN 9788814215261

La pubblicazione degli Atti del Congresso AldLASS ha fruito di
un contributo concesso dalla Fondazione Puglia



Fondazione Puglia

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2016

Via BUSTO ARSIZIO, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: www.giuffre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - Via F. Guicciardini 66

Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore

ISBN 9788814215261

La pubblicazione degli Atti del Congresso AldLASS ha fruito di
un contributo concesso dalla Fondazione Puglia



Fondazione Puglia

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2016

Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: www.giuffre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - Via F. Guicciardini 66

ALESSANDRO BELLAVISTA

C'è ancora un futuro per il diritto del lavoro

Non si può esprimere che un vivo compiacimento per le tre relazioni, le quali sono, in primo luogo, estremamente ricche e dense di suggestioni. Ma, inoltre, esse mettono in evidenza come i vincoli economico-finanziari, che sorreggono l'attuale politica europea ed italiana dell'*austerity*, non siano in realtà tanto rigidi sul piano giuridico e che, invece, i diritti fondamentali dei lavoratori siano più vincolanti di quanto sembri in apparenza. Peraltro, le relazioni confermano un'opinione alquanto diffusa, sebbene con scarsa *audience* nelle sedi decisionali, secondo cui non vi sia una correlazione automatica tra *input* e politiche europee e scelte a livello nazionale, le quali restano sempre libere. Ovviamente, è noto che, da tempo, i governi italiani usano furbescamente l'appello alle richieste degli organi comunitari e dei cosiddetti mercati per varare misure fortemente impopolari e per farle comunque digerire all'elettorato. E quindi è molto complicato sperare in un immediato mutamento di questo atteggiamento di governo: che mira alla semplificazione, alla riduzione dello spazio critico e che, in ultima analisi, non è altro che una delle tante versioni del verbo neoliberista. Tuttavia, è molto importante che la scienza lavoristica, e gran parte del mondo intellettuale, continuino ad affermare la primazia e l'esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali dei lavoratori di fronte alle aggressioni provenienti dalle rozze ricette somministrate per fronteggiare gli attuali tempi bui di crisi.

Certo, non si può che restare scoraggiati di fronte alle politiche del lavoro dell'attuale Governo, di fatto volte ad alleggerire i vincoli normativi alla gestione della forza lavoro, applicando la rozza ricetta, di pura ispirazione neoliberista, secondo cui l'abbassamento delle tutele dei lavoratori genererebbe l'aumento dell'occupazione. Ma tant'è. Il giurista si trova di fronte a nuovi enunciati normativi che ribaltano drasticamente l'impostazione del

diritto del lavoro adottata fin dal varo dello Statuto dei lavoratori. È evidente che il rispetto della lettera delle disposizioni legislative costituisce sempre il limite al di là del quale non può spingersi nessuna operazione ermeneutica. Tuttavia, alcuni recenti prodotti normativi presentano fitti margini di ambiguità, proprio sul piano della loro costruzione tecnica, in grado di stimolare interpretazioni probabilmente di segno ben diverso rispetto agli obiettivi perseguiti da chi le ha disegnate. Un caso del genere sembra quello del nuovo articolo 13 dello Statuto. La disposizione appare consentire, almeno a prima vista, un demansionamento alquanto ampio. Tuttavia, essa apre un vasto terreno alla contrattazione collettiva che, nel forgiare i nuovi sistemi di inquadramento, può benissimo circoscrivere i differenziali professionali entro i quali è consentito lo spostamento unilaterale a mansioni inferiori. Nemmeno è escluso che la giurisprudenza possa individuare un solido e rinnovato diritto della professionalità nonostante l'abrogazione del vecchio testo dell'art. 13. Questa direzione potrebbe trarre spunto dall'art. 2087 del codice civile e dalle innumerevoli fonti di diritto europeo e internazionale che fanno riferimento all'esigenza della salvaguardia di condizioni di lavoro decenti e, più in generale, della garanzia della dignità della persona e quindi del lavoratore. Il che aprirebbe un vasto campo all'intervento giudiziario, per giunta in controtendenza rispetto ai *desiderata* dell'attuale legislatore. Si pensi ai singolari e affascinanti risultati che si possono ottenere nel valutare un demansionamento alla luce del principio di dignità, tenendo conto delle sue applicazioni fatte dalla giurisprudenza internazionale ed europea. Basti ricordare la sentenza sul cosiddetto "lancio del nano" della Corte di Strasburgo o la pronuncia sul noto "caso Omega" della Corte di Lussemburgo.

Il "pericolo" di un accentuato decisionismo giudiziario è ancora più grande di fronte al nuovo testo dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Questo perché molteplici fonti normative nazionali, europee e internazionali, di *soft* e *hard law*, pongono fitte barriere al trattamento dei dati personali del cittadino e pertanto anche dello stesso lavoratore. E, inoltre, è ormai indiscussa la natura di diritto fondamentale del cosiddetto diritto alla protezione dei propri dati personali.

È chiaro che una valutazione più completa delle politiche del lavoro odierne potrà essere fornita solo tra qualche tempo. Non v'è dubbio che tutti, a questo punto, sperano che esse contribuiscano,

anche in misura minima, a riattivare la propensione delle imprese ad assumere e a creare lavoro. Sia consentito però ribadire qualche perplessità sulla loro efficacia, in assenza di una più generale politica economica, di reale sostegno agli investimenti produttivi e all'utilizzazione di capitale umano di alta qualificazione.

Al momento, quindi, al giurista del lavoro non resta che ricordare la specificità del suo mestiere nei discorsi sia *de iure condito* sia *de iure condendo*. E cioè quello di tentare di individuare punti di equilibrio, per quanto mutevoli, tra gli interessi che si scontrano, a livello individuale e collettivo, nei rapporti di lavoro. Ciò ritenendo che il conflitto d'interessi, per quanto strutturale nelle economie di mercato, non debba assumere toni distruttivi, bensì debba essere diretto a raggiungere adeguate forme di composizione che assicurino il progresso sociale e il miglioramento delle condizioni di vita dell'intera popolazione e, in particolare, dei soggetti meno fortunati. *Vaste programme*, direbbe forse il generale De Gaulle. Ma nulla impedisce di continuare a provarci se si crede in un mondo più giusto.